

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 73 del 01/07/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO EX ART.15 DELLA LEGGE 241/1990 CON L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA (ATI ENNA) PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE. APPROVAZIONE E STIPULA.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

DATO ATTO che l'ATI Enna con nota del 06/05/2025 prot. 1388/2025 (in atti AIT al prot. 6822/2025 del 08/05/2025) ha rappresentato, alla luce della precedente collaborazione tra i due Enti attivata nel novembre 2019 e conclusasi nel novembre 2020, l'interesse a riavviare il rapporto di collaborazione con AIT al fine di

Autorità Idrica Toscana

implementare alcune attività di regolazione e di adeguamento dei regolamenti e degli strumenti di pianificazione vigenti;

CONSIDERATO che sia l'Autorità Idrica Toscana che l'Assemblea Territoriale Idrica di Enna (ATI) – istituita con Legge Regione Siciliana n. 19/2015 - sono titolari delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato per il territorio regionale di rispettiva competenza, hanno entrambe personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

DATO ATTO che i due Enti hanno un comune interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata allo scambio reciproco e allo sviluppo di conoscenze e competenze nel settore del servizio idrico integrato nonché alla promozione delle proprie attività e buone pratiche attuate nei rispettivi campi di azione;

CONSIDERATO che:

- la creazione di sinergie tra l'AIT e l'ATI Enna per il conseguimento di un risultato comune costituisce un'occasione di accrescimento professionale del personale coinvolto di entrambi gli Enti, nonché strumento divulgativo e di scambio di esperienze professionali acquisite nel settore della regolazione del servizio idrico integrato e nell'ottica della maggiore diffusione, omogeneizzazione ed ottimizzazione degli strumenti operativi dedicati, oltre che di riduzione delle rispettive spese conseguente all'utilizzo in comune di personale e di riduzione delle spese per eventuali consulenze ed incarichi esterni;
- entrambi gli Enti dispongono di competenze specifiche che possono essere di interesse reciproco per l'ausilio allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie, nonché, in generale, per la promozione di programmi di attività culturali e formative nel settore del servizio idrico integrato e più in generale nei settori dei servizi di pubblica utilità;

ATTESO che è interesse dell'AIT, nell'ambito della propria attività di regolazione tariffaria e di controllo del s.i.i., acquisire una conoscenza più approfondita dei dati economico-tariffari del s.i.i. finalizzata allo svolgimento di attività statistiche e di *benchmarking* fra operatori dello stesso settore presenti nella Regione Toscana e nella Regione Sicilia;

DATO ATTO che i risultati dell'attività di collaborazione possono essere definiti di pubblica utilità e che non vi sarà sfruttamento economico degli stessi;

VISTI:

- l'art.15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il quale prevede che *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 rubricato *"convenzioni"* il quale prevede che *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni [...] Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni [...]"*;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21/10/2010 riguardante *"Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici"*, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- la delibera n. 567 del 31/05/2017 con cui l'ANAC ha specificato che *"le attività previste nella convenzione-quadro e nei futuri accordi attuativi, dovranno rispondere ad un interesse comune dei soggetti sottoscrittori, con espressa ripartizione dei relativi compiti. Il tutto in una posizione di equiordinazione tra le parti, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento e, quindi, determinare"*

Autorità Idrica Toscana

la “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, richiesta ai fini della disapplicazione delle direttive appalti”;

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l’art.7, co. 4 il quale prevede che “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere alla sottoscrizione con l’Assemblea Territoriale Idrica di Enna (ATI Enna) di un Accordo quadro di collaborazione ex art.15 della Legge 241/1990, finalizzato alla realizzazione di attività di comune interesse nel campo della didattica, della formazione, della ricerca e sviluppo, della gestione sinergica di funzioni amministrative, nonché nell’ambito di tematiche attinenti all’attività di natura pubblica ed amministrativa svolta dai due Enti nel settore del servizio idrico integrato;

VISTO lo schema di Accordo, condiviso con l’ATI Enna, il cui testo viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art.25 del vigente Statuto AIT (allegato parte integrante);

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di attivare con l’Assemblea Territoriale Idrica di Enna (ATI Enna), mediante la sottoscrizione di un Accordo quadro ex art.15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività di comune interesse nel campo della didattica, della formazione, della ricerca e sviluppo, della gestione sinergica di funzioni amministrative, nonché nell’ambito di tematiche attinenti all’attività di natura pubblica ed amministrativa svolta dai due Enti nel settore del servizio idrico integrato.
3. Di approvare l’Accordo quadro di collaborazione nel testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).
4. Di trasmettere il presente atto:
 - a) al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
 - b) all’Assemblea Territoriale Idrica di Enna;
 - c) al Responsabile del procedimento di Pubblicazione per la pubblicazione dello stesso:
 - all’Albo pretorio *on-line* per la durata di 15 gg. consecutivi;

Autorità Idrica Toscana

- nonché, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione del sito web istituzionale “amministrazione trasparente”, sottosezioni “Disposizioni generali” > “Atti generali” > “Decreti del Direttore Generale”;

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: ACCORDO QUADRO EX ART.15 DELLA LEGGE 241/1990 CON L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA (ATI ENNA) PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE. APPROVAZIONE E STIPULA

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 01/07/2025

IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Giampieri

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005